

stampa | torna

Disciplinare di produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale di Laterza

INDICE**Premessa:**

- Nella Terra delle Gravine (R. Bongermينو)
- S. Lorenzo protettore dei figli (R. Bongermينو)
- Habitat naturale (A. Clemente)

Art.1- Campo di applicazione**Art.2- Marchio****Art.3- Zona di Produzione****Art.4- Caratteri fondamentali della ceramica artistico-tradizionale laertina****Art.5- Materie prime e fasi produttive****Art.6- Stili e decori della tradizione ceramica di Laterza - Produzioni tipiche****Art.7- Controllo della produzione****Art.8- Utilizzo del marchio e controlli****Art.9- Vendita della ceramica a marchio D. O. C.****Art.10- Difesa del marchio****Art.11- Comitato di disciplinare****Art.12- Consorzi volontari****Art.13- Disposizioni finali****NOTE****Premessa****- Nella Terra delle Gravine**

Laterza è una suggestiva cittadina di origini molto antiche posta a 340 mt. s.l.m. a Nord Ovest di Taranto ma in posizione centrale nell'arco della murgia lungo la via Appia Nuova che da Taranto porta a Roma, nella maestosa terra delle "gravine"- profondissimi e scoscesi burroni, eccezionali anche per gli insediamenti umani protrattisi per millenni le cui numerose grotte furono utilizzate come abitazioni non solo dai preistorici, ma che presentano anche una vasta gamma degli aspetti storico- artistico- religiosi- in una cornice naturale con boschi rigogliosi e ricchi corsi d'acqua che la rende la zona più interessante di tutta la riviera jonica.

Dista 45 Km da Taranto, 15 da Matera (e dai suoi famosi sassi) e 20 da Santeramo in Colle (BA). pertanto, congiunge tre province e due regioni.

INDICE**- S. Lorenzo protettore dei figli**

Il borgo antico appare all'osservatore nella sua suggestiva bellezza, affacciandosi da una terrazza della contrada Conche. Il campanile della maestosa chiesa matrice dedicata a S. Lorenzo martire (sec. XV), protettore dei figli, svetta assemblando le abitazioni che gli fanno da corona come un serto di fiori. Lungo i gironi degradanti del costone scosceso della gravina, le abitazioni penetrano nella parete rocciosa con profondi ipogei e nel cui contesto si trovano le antiche fornaci i cui documenti d'archivio riferiscono la loro presenza in contrade "intra moenia" come S. Spirito, S.Croce, S. Giuliano e porta della Fontana, ed in contrade "extra moenia" quali S. Lucia, S. Donato, S. Sebastiano, S.M. la Vetere o della Grande, Crocifisso.

INDICE**- Habitat naturale**

Era un habitat naturale quello delle fornaci; come i figli greci, anche i laertini hanno svolto le loro attività figuline negli ipogei che offrivano le caratteristiche climatiche ideali occorrenti per la lavorazione dell'argilla: temperatura costante in tutte le stagioni, ampi spazi per depositi dei manufatti e della legna per la cottura. Nel corso dei millenni la ceramica ha avuto sempre un'importanza fondamentale, poiché è un elemento innovativo che contribuisce alla classificazione degli aspetti culturali di un determinato gruppo etnico. Infatti il territorio di Laterza è ricco di testimonianze archeologiche: case e palazzi poggiano su di una città sepolta e di tanto in tanto affiora cocciame di diverse epoche storiche: precoloniale, japigia geometrica, ceramica di Gnathia, apula peuceta, italiota, d'età romana.

INDICE

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente disciplinare detta norme per l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale di Laterza" alla produzione laertina di ceramica artistica e tradizionale a tutela della sua denominazione d'origine e ai fini della difesa e della conservazione delle sue caratteristiche formali e produttive, da parte dei produttori che siano iscritti all'Albo delle Imprese artigiane presso la C.C.II.AA. di Taranto, nonché al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" previsto dall'art.3 della legge 9.7.1990 n. 188.

INDICE

Art. 2
Marchio

Il marchio che contraddistingue la produzione laertina di ceramica artistica e tradizionale di cui al precedente art. 1 è rappresentato dal logotipo del figulo, intento alla lavorazione di un vaso sul tornio, sormontato dall'iscrizione "ceramica artistica e tradizionale di Laterza" tracciato in modo indelebile (es. a crudo, a fuoco, in decal, in terza cottura) apposta di norma sulla base d'appoggio dell'opera.

In prossimità del marchio, il produttore dovrà apporre sull'opera le iscrizioni relative alla propria denominazione di fabbrica (iniziali); all'anno di produzione; al numero progressivo di tiratura, ove esistente; all'eventuale proprietà artistica, all'indicazione relativa all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNL con relativa certificazione.

Per la riproduzione di opere storiche realizzate per il decoro e non per l'uso di contenimento di generi alimentari potrà essere usato smalto della stessa composizione del tempo di invenzione, cioè con uso del piombo come fondente e dello stagno come opacizzante – Sul retro dei detti manufatti dovrà comunque essere apposto il segno distintivo indicante l'uso "non per alimenti".

INDICE

Art. 3 Zona di produzione

Il marchio dovrà essere apposto dai produttori iscritti all'albo delle imprese artigiane presso la CC.II.AA. di TA e al registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, esclusivamente su opere prodotte nei laboratori situati nel territorio del Comune di Laterza e a seguito di specifica autorizzazione del Comitato di discipline costituito ai sensi dell'art. 7 della legge n. 188/1990.

INDICE

Art. 4 Caratteri fondamentali della ceramica artistico-tradizionale laertina

I caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Laterza, ai fini del presente disciplinare, sono quelli che contraddistinguono nei diversi periodi storici, la produzione laertina, dalle origini conosciute sino alla fine dell'ottocento o per accreditata attribuzione laertina.

Al fine di tutelare tali caratteristiche, tutte le opere di cui al comma precedente saranno registrate in apposito registro-catalogo, affidato al Comitato di discipline, sul quale saranno riportate oltre alla produzione fotografica, le caratteristiche tecniche e quant'altro utile alla descrizione e alla identificazione dell'opera.

INDICE

Art. 5 Materie prime e fasi produttive

Le argille per la produzione di ceramica artistica tradizionale laertina, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art. 2, comma 3 della 188/190 (porcellana, grès, terracotta comune, maiolica, terraglia) devono essere ottenute, di norma, in particolare per le argille in maiolica, dai bacini del comprensorio laertino, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici e di sostenere uno sviluppo qualificato delle attività ceramiche, valorizzando l'antica tradizione della zona.

E' consentito impiegare argille di altre regioni italiane, purché le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche peculiari del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche delle produzioni ceramiche laertine.

Tutte le fasi produttive debbono essere eseguite all'interno della bottega artigiana, dell'opificio o laboratorio del produttore ceramico iscritto all'albo delle imprese artigiane e al "registro" ma è comunque consentito:

a) Provvedersi di semilavorati (biscotto) realizzati entro il territorio nazionali, purché nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente comma 1, quando non reperibili in loco;

b) Esclusivamente per i decori, disporre che la loro esecuzione possa avvenire in un luogo diverso dalla bottega, dall'opificio o dal laboratorio di principale produzione, a condizione che questi ultimi siano sempre ubicati nell'ambito del territorio comunale;

c) Nel caso che il Maestro ceramista voglia avvalersi sempre, esclusivamente per il decoro, di altri artigiani con esecuzione anche a domicilio, costoro debbono risiedere nel territorio del Comune di Laterza e risultare regolarmente iscritti all'albo delle Imprese artigiane o nel registro ditte della Camera di Commercio di TA.

Nel rispetto di quanto dichiarato nei precedenti articoli del presente disciplinare, i ceramisti hanno ogni più ampia libertà creativa e tecnologica e operano per elevare la qualità della loro produzione, agendo in stretta collaborazione e avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dell'Istituto Statale d'Arte per la ceramica di Laterza, nonché della Mostra Permanente della maiolica di Laterza presso i Musei civici.

È consentito operare con la tecnica di decorazione a terzo fuoco (o piccolo fuoco) su maioliche con motivi decorativi afferenti i vari stili tradizionali laertini.

Non è consentita- mediante processi di realizzazione seriale (decalcomanie, serigrafie, applicazioni a rilievo e quant'altro non realizzato con tecnica manuale originale)- la produzione di motivi decorativi o decorazioni che appartengono agli stili e decori della tradizione ceramica laertina tutelati dalla legge n. 188/1990 e dal presente disciplinare.

INDICE

Art. 6 Stili e decori della tradizione ceramica di Laterza - Produzioni tipiche

Sono tipici e quindi ampiamente riconosciuti come appartenenti alla tradizione ceramica laertina i seguenti stili, decori, e produzioni tipiche:

1) COLORI FONDAMENTALI E DECORZIONI

- i colori fondamentali della maiolica di laterza sono il turchino, il verde ramina, il giallo, l'arancio, il bruno manganese e il verde marcio.

- Personaggi in costume seicentesco e settecentesco, cavalieri n armature, personaggi sacri; figure muliebri; elementi zoomorfi come uccelli (particolarmente aquile o pavoni), galli, conigli, lepri, leoni rampanti e passanti,

cervi, elefanti, delfini, elementi fitomorfi come foglie di acanto o lanceolate, tralci e viticci, cipressi, palme, latifoglie, tronchi contorti, bacche, tulipani girasole, poenie, "la Margherita di Laterza", "il Giglio di Laterza";
 - Elementi paesaggistici costituiti da case, chiese con cupole e campanili, castelli, torri, luna, sole, stelle, nuvole;

2) PRODUZIONI TIPICHE

- Piatti di varia grandezza
- Zuppiere
- Saliere
- Caffettiere
- Calamai
- Bacini
- Piastrelle decorative
- Vasi da fiori e da farmacie
- Candelieri
- Fonti battesimali
- Targhe votive e devozionali
- Tazze
- Coppe espanse
- Crespine
- Borace
- Vassoi
- Anfore
- Versatoi
- Brocche
- Caraffe
- Boccali
- Sciacquadita
- Rinfrescatoi
- Fischietti
- Targa
- Coppa nuziale
- Albarello

Il rispetto e la fedele osservanza dei modelli, forme, stili e decori di dette produzioni tradizionali vengono riscontrati con gli archetipi in musei o collezioni in Italia e all'estero, in chiese, cappelle e case di civile abitazione. Ai sensi del presente disciplinare e con le modalità di cui al successivo art. 7 possono essere tutelate quelle produzioni ceramiche contenenti le forme innovative considerate come un naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili delle tecniche tradizionali, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, ivi compresi i prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo e intellettuale verso la ricerca e la innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

INDICE

Art. 7

Controllo della produzione

Il marchio non potrà essere apposto da quei produttori iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" sulle opere che non rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stili e decori, tecniche di lavorazione e produzione, di cui all'art. 4 ovvero che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento previa autorizzazione del Comitato di disciplinare.

A tal fine il produttore sottoporrà il prototipo, o l'originale, se trattasi di esemplare unico della linea di produzione tutelata che intende avviare, specificando nella relazione accompagnatoria: le tecniche di foggatura, cottura e decorazione impiegate; l'argilla, i colori e smalti impiegati; la tiratura; le eventuali varianti; i riferimenti alle caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale laertina.

L'autorizzazione viene concessa dal comitato di disciplinare per il modello e le varianti, per la tiratura richiesti.

L'autorizzazione si estende concessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda qualora non intervenga da parte del comitato diniego motivato, con indicazione delle eventuali modifiche da apportare al prototipo al fine dell'ottenimento del marchio.

Dei modelli autorizzati il Comitato tiene apposito registro curandone la pubblicazione annuale.

INDICE

Art. 8

Utilizzo del marchio e controlli

I ceramisti iscritti nel registro dei produttori nonché all'albo delle imprese artigiane, sono abilitati all'applicazione del marchio di legge sulle produzioni approvate dal comitato di disciplinare.

L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla legge n. 188/1990 e su opere non approvate dal Comitato di disciplinare, punita con l'ammenda da un minimo di due ad un massimo di cinquanta milioni.

A seguito del ripetuto uso non autorizzato del marchio il Comitato di disciplinare può chiedere la revoca dell'iscrizione dal registro dei produttori al consiglio nazionale ceramico, secondo le norme stabilite nell'apposito di cui all'art. 6 legge n. 188/1990.

INDICE

Art. 9

Vendita della ceramica a marchio D. O. C.

Per una migliore caratterizzazione di laterza quale "città delle Ceramiche" è vietata la vendita di ceramiche a D.O.C. di Laterza nei mercati all'aperto e con gli oggetti posti a terra.

INDICE

Art. 10
Difesa del marchio

Il Comitato disciplinare e /o il Comune di Laterza adiranno le vie legali contro chiunque produca, venda, ponga in vendita prodotti con l'indicazione di origine di Laterza non prodotti secondo le norme del presente disciplinare o con l'approvazione delle forme, stili, decori d cui agli articoli precedenti in quanto, così come previsti dall'art. 1 della legge n. 188/1990, "divenuti patrimonio storico e culturale di questa antichissima e affermata forma di produzione ceramica d'arte".

INDICE

Art. 11
Comitato di disciplinare

Il presente "disciplinare" è sottoposto alla vigilanza del Comitato di disciplinare costituito ai sensi della legge 188/1990. Per la costituzione, le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge 188/1990 e al relativo regolamento d'attuazione.

INDICE

Art. 12
Consorzi volontari

Per quanto attiene alla formazione, ai compiti e al riconoscimento dei consorzi volontari, si rimanda integralmente a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 della legge 188/1990.

INDICE

Art. 13
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle norme della legge 9 luglio 1990 n. 188.

Il presente disciplinare diverrà esecutivo con l'approvazione del reagivo provvedimento da parte degli organi competenti.

Lo stesso può essere integrato e /o modificato in funzione d nuovi eventuali elementi oggettivi o in virtù di norme di legge che dovessero diversamente disciplinare la materia o innovare la stessa.

INDICE

NOTE

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 13.12.2004

INDICE